

Allorchè il legislatore prescrisse che la giurisdizione debba esercitarsi sul proprio territorio, ebbe un doppio scopo. In primo luogo, che la giustizia fosse pronta ed efficace; in secondo luogo che fosse per quanto è possibile vicina alle persone a cui si debba render ragione.

Da ciò deriva che le informazioni riescono più esatte, ed appunto perchè più esatte, più vere. Che cosa si è detto in contrario?

Che tutte le volte che una Corte fosse incaricata di queste inchieste politiche, se per ipotesi si scoprisse in appresso un reato, il giudizio della Corte sarebbe pregiudicato dal voto emesso in qualità di magistrato inquirente.

Io dico che se l'inchiesta politica ha qualche cosa di diverso dal procedimento penale, non vi può essere mai contraddizione, poichè uno stesso individuo, una stessa Corte può opinare in modo diverso tutte le volte che si tratta di una questione differente, e giudicare diversamente quando si tratta di fatti di natura intieramente dissimile.

Ammettere dunque come teoria generale, che mentre le Corti sono stabilite perchè la loro giurisdizione ordinaria sia esercitata sul proprio territorio per le questioni politiche in cui è loro vietato qualunque giudizio, non debbano poi avere questa autorità, parmi sia massima in contraddizione manifesta colla legge.

Se la prima volta, per circostanze eccezionali la Camera ha potuto adottare questa teoria, spero che non riconfermerà come principio assoluto, che allorchando si tratta d'inchieste politiche si debbano affidare ad altri tribunali in giurisdizione non propria; sarebbe questo un principio contrario a tutti i precedenti legislativi in materia di giurisdizione.

CORTESE. Io aggiungo poche parole a quelle dette dall'onorevole Errante.

La Camera in materia d'inchieste può ordinarne una amministrativa ed una giudiziaria. Quando presceglie la giudiziaria, mi pare debba stabilirla in modo che abbia tutti i caratteri e tutte le guarentigie che si possono ottenere dall'autorità giudiziaria. Ora io non saprei veramente come si potesse ritenere essere una vera inchiesta giudiziaria, quella che sarebbe fatta da un magistrato fuori del territorio, dove si estende la giurisdizione del collegio a cui egli appartiene. In questo caso si avrà un'inchiesta fatta da un magistrato, ma non un'inchiesta giudiziaria; il magistrato intanto è magistrato in quanto si trovi nei confini della sua giurisdizione; fuori dei confini del territorio della sua giurisdizione egli cessa d'essere magistrato, ed è un cittadino qualunque.

Dunque a me pare che sia pericolosissima via quella nella quale entreremo col delegare le inchieste giudiziarie a magistrati diversi da quelli a cui per ragione di giurisdizione territoriale apparterrebbero.

Nè vale l'esempio addotto dall'onorevole preopinante, imperocchè in quel caso concorso un cumolo

di circostanze speciali, in riguardo alle quali la Camera intese non di stabilire un precedente od una regola, ma di fare un'eccezione, che io spero rimarrà unica, o per lo meno rarissima.

Io quindi mi unisco alle cose dette dall'onorevole Errante, e spero che la maggioranza della Camera sarà pure di quest'avviso.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Io non vorrei rinnovare la questione che fu altra volta discussa; quella cioè di vedere se quando la Camera delibera un'inchiesta per un'elezione, e la deferisce all'autorità giudiziaria, possa derogare alla legge della competenza dei magistrati, e deferirla al giudice che più le piace.

La Camera in quell'occasione ritenne che era in suo arbitrio di poter scegliere il giudice che meglio credeva, ancorchè non avesse giurisdizione nel luogo in cui l'inchiesta debba farsi. Però io prego la Camera a considerare che, se in quella circostanza delle ragioni speciali poterono consigliare questo concetto, cosa certa è che la questione non è così facile come a prima giunta può sembrare.

La Camera indubitatamente è libera di deferire le inchieste a quell'autorità che meglio crede; ma una volta che sceglie l'autorità giudiziaria, non credo che possa concedere a quest'autorità, siccome autorità giudiziaria, un potere maggiore di quello che le è conferito dalla legge. Essa, la Camera, può certo prescegliere un'autorità amministrativa, o anche chiunque altro stima idoneo all'oggetto; ma quando sceglie l'autorità giudiziaria, pare che debba ritenerla così com'è costituita; e siccome la competenza di qualunque magistrato è definita dal territorio, sembra che non si possa prescindere da questo confine.

Ma, checchè sia di questa questione generale, mi pare che sarebbe certamente troppo assoluto il principio che ora vorrebbe mettere innanzi, di doversi, cioè, ogni volta che si ordina un'inchiesta, deferirla ad un magistrato diverso da quello del luogo in cui l'inchiesta vuol farsi: sarebbe proprio proclamare un principio in contraddizione delle ordinarie leggi giurisdizionali.

Nè le ragioni addotte dall'onorevole Sineo mi sembrano talmente gravi da consigliare un simile precedente. Indubitatamente vi è differenza tra l'istruzione che può farsi per iscoprire il reato di corruzione, da quella che riguarda l'inchiesta parlamentare; ma appunto perchè sono diverse queste materie, e debbono esser distinte queste istruzioni, esse possono essere fatte dallo stesso magistrato o dalla stessa Corte; l'una per effetti giudiziari, l'altra per effetti semplicemente parlamentari. Parmi quindi che, se in quest'occasione non vi è alcuna ragione speciale per la quale fosse mestieri derogare dalle leggi ordinarie di giurisdizione, sia convenevole e legal cosa che l'inchiesta che la Camera ha ordinata, fosse deferita secondo le